



COMUNE DI MEZZOMERICO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 9 maggio 2005

Art. 1 - Finalità

Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e di sviluppare la loro coscienza civica di cittadini, è istituito a Mezzomerico il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

- 1- Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 5 dello Statuto Comunale, il funzionamento e le modalità di elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art 2 - Composizione e durata in carica

- 1- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da otto membri, oltre al Presidente, di età compresa tra 10 e 14 anni compiuti, eletti direttamente da ragazzi della stessa età a qualsiasi ordine di scuola appartengano.
- 2- L'elezione avviene con cadenza biennale nel periodo compreso tra il mese di novembre e quello di dicembre.
- 3- Le elezioni si tengono di norma nell'ambito dell'edificio municipale.
- 4- I membri eletti cessano dalla loro carica al momento dell'indizione delle nuove elezioni.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle elezioni

- 1- Entro il 1° Novembre dell'ultimo anno del biennio il Sindaco, con proprio decreto, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio fissando la data delle elezioni. Il decreto di indizione delle elezioni dev'essere pubblicato all'albo pretorio del Comune.
- 2- Entro 20 giorni dall'indizione delle elezioni i giovani interessati devono presentare, alla Giunta Comunale, le candidature attraverso la formazione di liste composte da un numero minimo di quattro e da un numero massimo di otto candidati, piu' il Presidente.
- 3- La lista deve contenere il nome del candidato a presidente e l'elenco dei candidati da eleggere a consiglieri.
- 4- La Giunta Comunale valuta la regolarità della formazione delle liste e cura la preparazione delle schede di voto..
- 5- Il seggio elettorale è costituito da n. 2 scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti per estrazione tra gli alunni della scuola media non candidati. Le funzioni di Presidente di Seggio sono svolte da un rappresentante nominato dalla Giunta Comunale.
- 6- Il seggio elettorale rimane aperto nel giorno fissato per le votazioni dalle ore 9 alle ore 12. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la lista dei candidati: essi potranno esprimere n. 2 preferenze apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto.
Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
- 7- Lo scrutinio dei voti avviene al termine della consultazione senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni elettorali sarà redatto apposito verbale predisposto dagli organi di cui al comma 5 del presente articolo.
- 8- Il Sindaco o suo delegato possono presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 4 - Proclamazione eletti

- 1- Risulta vincitrice la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 2- Alla lista vincitrice vengono assegnati 6 membri, compreso il Presidente, alle altre liste vengono assegnati i rimanenti 3 membri scelti prioritariamente tra i candidati a presidente e successivamente in base ai voti raggiunti.
- 3- In caso di unica lista tutti i candidati vengono eletti.
- 4- A risultati definitivi il Presidente di seggio proclama eletto il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi che entra nel pieno possesso delle sue funzioni previa deliberazione della Giunta Comunale di verifica della regolarità dello svolgimento delle elezioni: a tal fine copia del verbale delle operazioni di voto deve essere trasmesso, a cura del Presidente di Seggio, entro 2 giorni alla Giunta che nei successivi 5 giorni, adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 5 - Le sedute consiliari

- 1- Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi si tengono di norma presso la sala consiliare del Comune; è possibile usufruire di altre idonee strutture comunali previa autorizzazione delle autorità comunali.
- 2- La prima seduta è convocata dal Presidente eletto entro 15 giorni dall'elezione. In tale seduta il Presidente espone e sottopone all'approvazione del Consiglio le linee programmatiche nonché comunica i 2 assessori che lo affiancheranno.
- 3- Per prima seduta si intende quella iniziale o quella successiva alla proclamazione dei nuovi eletti.
Il Presidente avrà il compito di convocare, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
La convocazione avviene su richiesta del Presidente per mezzo di avvisi pubblici.
Copia della convocazione con il relativo ordine del giorno sarà inviata all'Amministrazione Comunale che ne curerà l'affissione pubblica .
- 4.- In casi eccezionali o in assenza del Presidente l'assemblea è convocata dal Sindaco.

Art. 6 - Svolgimento dell'assemblea consiliare

- 1- Al consiglio Comunale dei Ragazzi partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.
- 2- Le sedute sono pubbliche. La validità delle sedute, lo svolgimento dei lavori in aula, le modalità di approvazione degli argomenti all'ordine del giorno sono regolamentate dalle norme che disciplinano il Consiglio Comunale.
In particolare la seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è valida se è presente la metà più' uno dei Consiglieri.
- 3- Il Presidente espone e sviluppa gli argomenti oggetto del Consiglio e ne propone la discussione e la votazione.
- 4- Il Presidente può concedere la parola al pubblico presente.
- 5- Le deliberazioni, firmate dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, vengono successivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Compiti del Consiglio Comunale dei Ragazzi

- 1- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consuntiva e propositiva dei temi propri dell'età giovanile nelle materie indicate dal 2° comma dell'art. 5 dello Statuto Comunale.
- 2- E possibile costituire delle Commissioni di lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi con modalità che saranno decise dallo stesso.
- 3- In particolare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, formula proposte su argomenti inerenti la vita sociale della comunità, la politica ambientale, lo sport, il tempo libero, i rapporti con l'associazionismo, la cultura e lo spettacolo, la pubblica istruzione, l'assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
Le proposte vengono trasmesse alla Giunta Comunale che, previo esame, delibera in merito dandone comunicazione al Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 8 – Mezzi finanziari

- 1- Al fine di rendere piu' stimolante la partecipazione dei ragazzi alla gestione della "res pubblica" e per sensibilizzarli ad un uso oculato delle risorse finanziarie, la Giunta Comunale determina lo stanziamento degli interventi relative alle materie di competenza del Consiglio dei Ragazzi destinato alle spese la cui gestione è vincolata al piano degli interventi proposto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 2- Le proposte di intervento deliberate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono trasmesse al Responsabile del Servizio che, previo parere favorevole della Giunta Comunale e verifica della copertura finanziaria, adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione.

Art. 9 – Giunta Comunale dei Ragazzi - Vicepresidente

- 1- Il Presidente del Consiglio dei Ragazzi sceglie, tra i membri eletti a consigliere, due assessori di cui uno con funzioni di Vice Presidente.
- 2- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo.
- 3- Agli assessori vengono assegnati compiti specifici su materie scelte dal Presidente.

Art. 10 – Collaborazione con gli organi istituzionali

- 1- Il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi mantiene uno stretto collegamento con il Sindaco al fine di approfondire la conoscenza della gestione comunale così come gli assessori ragazzi collaborano con gli assessori comunali delegati nelle materie di pari competenza.
- 2- I membri della Giunta dei Ragazzi possono, ed è consigliabile, partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e, su autorizzazione del Sindaco o del Presidente dell'assemblea, prendere la parola.

Art. 11 - Surroga e decadenza

- 1- La Giunta e il Consiglio Comunale dei Ragazzi decadono dalle loro funzioni, al pari della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, per decadenza del Presidente o impedimento definitivo, nonché per voto di sfiducia da parte dell'assemblea consiliare.
Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, inserendo i primi esclusi.

Art. 12 - Disposizioni finali

- 1- Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento del controllo, decorsi venti giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.